



Bruxelles, 20.6.2023
COM(2023) 333 final

2022/0071 (NLE)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie basate sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e sugli utili riassegnati e sulla risorsa propria basata su dati statistici relativi agli utili delle imprese, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Nel dicembre 2021 la Commissione ha proposto tre nuove fonti di entrate per il bilancio dell'UE¹, vale a dire un contributo del sistema di scambio di quote di emissione (ETS), uno del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) e una risorsa propria basata su una quota degli utili residui delle multinazionali che saranno riassegnati agli Stati membri dell'UE nell'ambito del recente accordo OCSE/G20 ("primo pilastro").

Più di un anno dopo la Commissione modifica la sua proposta COM(2021) 570 final. In primo luogo la Commissione propone di adeguare la risorsa propria ETS e la risorsa propria CBAM alla luce dell'accordo raggiunto dal colegislatore sulla direttiva ETS riveduta. In secondo luogo, la Commissione propone una nuova risorsa propria basata su dati statistici relativi agli utili delle imprese.

Si rende di conseguenza necessario modificare i metodi e le procedure della messa a disposizione delle nuove risorse proposte.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La base giuridica del regolamento proposto è l'articolo 322, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come indicato all'articolo 9 della decisione sulle risorse proprie (decisione (UE, Euratom) 2020/2053). Il presente documento integra il regolamento sulla messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali, delle risorse proprie basate sull'imposta sul valore aggiunto e sul reddito nazionale lordo²) e il regolamento sulla messa a disposizione della risorsa basata sui rifiuti di imballaggio di plastica³.

È infine collegato al regolamento che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie⁴, anch'esso bisognoso di modifiche.

CONTENUTO DELLA PROPOSTA

La proposta della Commissione può essere riassunta come segue.

Risorsa propria basata sul sistema di scambio di quote di emissione (ETS)

¹ Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2021) 570 final).

² Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).

³ Regolamento (UE, Euratom) 2021/770 del Consiglio, del 30 aprile 2021, concernente il calcolo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, le modalità e la procedura di messa a disposizione di tale risorsa, le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria, nonché taluni aspetti della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (GU L 165 dell'11.5.2021, pag. 15).

⁴ Regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 (GU L 165 dell'11.5.2021, pag. 1).

L'articolo 7 è stato modificato per riflettere un'ulteriore circostanza che si aggiunge al meccanismo di valutazione per le quote non messe all'asta a causa delle scelte discrezionali esercitate dai singoli Stati membri.

Risorsa propria basata sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM)

Poiché il meccanismo è improntato a un modello di governance centrale, la Commissione non ha bisogno di ulteriori poteri di ispezione in loco nella legislazione sulle risorse proprie, in quanto tali poteri sono già previsti dalla legislazione settoriale. L'articolo 14 è modificato per tener conto di tali nuove circostanze.

Nuova risorsa propria basata su dati statistici relativi agli utili delle imprese

Articolo 2 della proposta, "Conservazione dei documenti giustificativi": le disposizioni riproducono quelle dell'articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio. Tale articolo impone agli Stati membri l'obbligo di conservare i documenti in questione per un periodo di quattro anni successivi all'esercizio per il quale le risorse proprie erano state messe a disposizione.

L'articolo 3 della proposta (Cooperazione amministrativa) riflette l'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio.

L'articolo 4 della proposta (Effetti sulla risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo) garantisce il carattere residuale della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo. Esso integra l'articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, disponendo che l'importo della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo sarà calcolato dopo che saranno state addizionate le entrate provenienti da tutte le altre risorse proprie, tra cui la proposta nuova risorsa propria basata su dati statistici relativi agli utili delle imprese.

L'articolo 5 della proposta dispone gli obblighi in materia di iscrizione nella contabilità e comunicazioni anche per la proposta risorsa propria basata su dati statistici relativi agli utili delle imprese.

L'articolo 9 bis riguarda i metodi di calcolo della proposta risorsa propria basata su dati statistici relativi agli utili delle imprese.

L'articolo 16 bis riguarda la messa a disposizione della proposta risorsa propria basata su dati statistici relativi agli utili delle imprese.

L'articolo 16 ter dispone le modalità del bilanciamento per quanto riguarda la risorsa propria basata su dati statistici relativi agli utili delle imprese.

L'articolo 17 propone di applicare alla risorsa propria basata su dati statistici relativi agli utili delle imprese le stesse regole per gli interessi sugli importi messi a disposizione tardivamente che vigono per le altre nuove risorse proprie.

L'articolo 22 riflette il fatto che la risorsa propria entrerà in vigore il 1° gennaio 2024, ad eccezione della risorsa propria sul nuovo ETS riguardante le emissioni da edifici, trasporto stradale e carburanti, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2028.

BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della decisione proposta è l'articolo 322, paragrafo 2, TFUE.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Non pertinente.

• Proporzionalità

L'ambito della proposta riguarda il miglioramento della prevedibilità per gli Stati membri in relazione alla messa a disposizione delle risorse proprie al bilancio dell'UE e la predisposizione di procedure per la risoluzione delle controversie. La proposta è conforme al principio di proporzionalità in quanto non va al di là di quanto è necessario e proporzionato per conseguire tale obiettivo in modo soddisfacente.

• Scelta dell'atto giuridico

L'articolo 322, paragrafo 2, TFUE non specifica lo strumento da utilizzare. L'articolo 9, paragrafo 3, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio impone però agli Stati membri di mettere a disposizione della Commissione le risorse proprie "conformemente ai regolamenti" adottati a norma dell'articolo 322, paragrafo 2, TFUE. Inoltre, disposizioni riguardanti la messa a disposizione delle risorse proprie esistenti sono state sancite da diversi regolamenti (regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio per le risorse proprie tradizionali e le risorse proprie basate sull'imposta sul valore aggiunto e sul reddito nazionale lordo e regolamento (UE, Euratom) 2021/770 del Consiglio⁵ per la risorsa propria basata sulla plastica).

2022/0071 (NLE)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie basate sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e sugli utili riassegnati e sulla risorsa propria basata su dati statistici relativi agli utili delle imprese, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria

⁵ Regolamento (UE, Euratom) 2021/770 del Consiglio, del 30 aprile 2021, concernente il calcolo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, le modalità e la procedura di messa a disposizione di tale risorsa, le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria, nonché taluni aspetti della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (GU L 165 dell'11.5.2021, pag. 15).

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 322, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo⁶,

visto il parere della Corte dei conti europea⁷,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio⁸, modificata dalla decisione [XXX] del Consiglio⁹, introduce come nuove risorse proprie il sistema per lo scambio di quote di emissioni ("risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni"), istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰, il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere ("risorsa propria basata sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere"), istituito dal regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹, e una quota degli utili residui delle multinazionali più grandi e più redditizie riassegnata agli Stati membri ("risorsa propria basata sugli utili riassegnati"), prevista dalla [direttiva relativa all'attuazione dell'accordo globale sulla redistribuzione dei diritti di imposizione]¹² **e il risultato lordo di gestione definito dal Sistema europeo dei conti 2010 istituito dal regolamento (UE) 549/2013¹³, coerente con i dati relativi all'RNL forniti a norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/516¹⁴, e in conformità del quadro di controllo previsto dall'atto di esecuzione relativo all'RNL¹⁵, per i settori delle società non finanziarie e finanziarie ("risorsa propria basata su dati statistici relativi agli utili delle imprese")**. Anche la risorsa

⁶ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁷ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁸ Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).

⁹ Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L [...] del [...], pag. [...]).

¹⁰ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

¹¹ Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 52).

¹² [Direttiva (UE) XXX relativa all'attuazione dell'accordo globale sulla redistribuzione dei diritti di imposizione].

¹³ **Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).**

¹⁴ **Regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (regolamento RNL) (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 19).**

¹⁵ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1546 della Commissione, del 23 ottobre 2020, che stabilisce la struttura e le modalità dettagliate dell'inventario delle fonti e dei metodi utilizzati per produrre gli aggregati relativi al reddito nazionale lordo e le loro componenti conformemente al Sistema europeo dei conti (SEC 2010) (GU L 354 del 26.10.2020, pag. 1).**

propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, la risorsa propria basata sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, e—la risorsa propria basata sugli utili riassegnati **e la risorsa propria basata su dati statistici relativi agli utili delle imprese** (in appresso denominate nel loro insieme "nuove risorse proprie") dovrebbero essere messe a disposizione dell'Unione alle migliori condizioni possibili; è pertanto opportuno stabilire norme affinché gli Stati membri mettano tali risorse proprie a disposizione della Commissione.

- (2) Il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014¹⁶ del Consiglio contiene disposizioni relative alla messa a disposizione della Commissione delle risorse proprie e disposizioni amministrative comuni ad altre risorse proprie. Disposizioni analoghe dovrebbero essere previste, ove opportuno, per le nuove risorse proprie.
- (3) Gli Stati membri dovrebbero tenere a disposizione della Commissione e, se del caso, trasmetterle i documenti e le informazioni necessari all'esercizio delle competenze a essa attribuite in materia di risorse proprie dell'Unione. In particolare gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché siano trasmessi alla Commissione estratti periodici delle risorse proprie.
- (4) Il calcolo dell'aliquota applicabile della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (RNL) dovrebbe essere effettuato dopo aver aggiunto le entrate provenienti da tutte le altre risorse proprie di cui alla decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, dai contributi finanziari ai programmi complementari di ricerca e sviluppo tecnologico e da altre entrate.
- (5) Per ridurre l'onere amministrativo a carico degli Stati membri e della Commissione per la messa a disposizione della risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, gli Stati membri dovrebbero garantire che una parte del pagamento, derivante dalla vendita all'asta di quote di emissione da parte delle piattaforme d'asta a norma del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione¹⁷, sia messa a disposizione della Commissione mediante trasferimenti dai sistemi di compensazione o di regolamento connessi a tali piattaforme.
- (6) Occorre garantire che sia messa a disposizione della Commissione una parte delle entrate derivanti dalle quote di emissione che non sono state messe all'asta. Qualora gli Stati membri decidano di non mettere all'asta alcuna quota, la Commissione dovrebbe calcolare gli importi corrispondenti. Tali importi dovrebbero essere richiesti dalla Commissione e messi a disposizione dagli Stati membri su base mensile nell'esercizio in corso.
- (7) Occorre tenere conto degli effetti del meccanismo di adeguamento solidale. Per la risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, agli Stati membri può essere applicato un contributo massimo o un contributo minimo. Il pertinente saldo positivo o negativo dovrebbe essere incluso negli importi richiesti dalla Commissione e messi a disposizione dagli Stati membri su base mensile.

¹⁶ Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).

¹⁷ Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1).

- (8) Per tenere conto del ciclo di attuazione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, la risorsa propria basata sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere dovrebbe essere resa disponibile annualmente mediante l'iscrizione, nel febbraio del secondo anno successivo all'anno in corso, degli importi dovuti nei conti aperti a tal fine a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.
- (9) La risorsa propria basata sugli utili riassegnati dovrebbe essere messa a disposizione mensilmente nell'anno successivo a quello in cui ciascuno Stato membro ha trasmesso il proprio estratto annuo con gli importi degli utili residui ad esso riassegnati, quali dichiarati dalle imprese multinazionali che rientrano nell'ambito di applicazione della [direttiva relativa all'attuazione dell'accordo globale sulla redistribuzione dei diritti di imposizione].
- (9 bis) La risorsa propria basata su dati statistici relativi agli utili delle imprese dovrebbe essere messa a disposizione mensilmente nell'esercizio in questione mediante l'iscrizione degli importi dovuti nel conto aperto a tal fine a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio.**
- (10) La procedura di calcolo degli interessi dovrebbe garantire in particolare la messa a disposizione puntuale e integrale delle risorse proprie. Gli Stati membri dovrebbero versare interessi in caso di ritardi nella contabilizzazione delle risorse proprie. Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, è opportuno provvedere affinché il costo di riscossione degli interessi dovuti sulle risorse proprie messe a disposizione tardivamente non superi l'importo degli interessi da versare.
- (11) Per consentire l'interruzione del periodo di maturazione degli interessi in caso di disaccordo tra gli Stati membri e la Commissione per quanto riguarda le rettifiche e gli adeguamenti della risorsa propria basata sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e della risorsa propria basata sugli utili riassegnati, è opportuno introdurre anche disposizioni che rispecchino la prassi attuale dei pagamenti con riserva in relazione agli importi delle risorse proprie dovuti al bilancio dell'Unione, che offre agli Stati membri la possibilità di avviare un'azione per arricchimento senza causa nei confronti della Commissione a norma dell'articolo 268 e dell'articolo 340, paragrafo 2, TFUE. Il pagamento con riserva dovrebbe tuttavia rimanere un'eccezione. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa agli articoli da 258 a 260 TFUE rimane pienamente applicabile.
- (12) In caso di disaccordo tra gli Stati membri e la Commissione per quanto riguarda le rettifiche e gli adeguamenti della risorsa propria basata sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e della risorsa propria basata sugli utili riassegnati, è opportuno introdurre una procedura di riesame per migliorare la trasparenza e garantire una risoluzione efficace delle controversie.
- (13) Per agevolare la corretta applicazione delle regole finanziarie relative alle risorse proprie, è necessario prevedere disposizioni che assicurino la stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione tramite il comitato competente.
- (14) Per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione dei modelli per gli estratti delle risorse proprie. È altresì opportuno che

tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸.

- (15) Per l'adozione degli atti di esecuzione che stabiliscono i modelli degli estratti delle risorse proprie è opportuno ricorrere alla procedura consultiva, dato il carattere tecnico degli atti.
- (16) Per motivi di coerenza è opportuno che il presente regolamento entri in vigore lo stesso giorno della decisione 20xx/xxxx/UE, Euratom del Consiglio e si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2023~~4~~. L'articolo 2, paragrafo 3, l'articolo 5, paragrafo 5, e gli articoli 9, 15 e 16 dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di applicazione della [direttiva relativa all'attuazione dell'accordo globale sulla redistribuzione dei diritti di imposizione] o dal giorno dell'entrata in vigore e di inizio dell'efficacia della convenzione multilaterale, se posteriore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme relative al calcolo e alla messa a disposizione della Commissione delle risorse proprie dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e) ("risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni"), all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f) ("risorsa propria basata sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere"), ~~e~~ all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g) ("risorsa propria basata sugli utili riassegnati") **e lettera h) ("risorsa propria basata su dati statistici relativi agli utili delle imprese")**, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053, nonché alle misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria e stabilisce le modalità di calcolo dell'aliquota applicabile della risorsa propria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) ("risorsa propria basata sull'RNL") di tale decisione.

Articolo 2

Conservazione dei documenti giustificativi

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate per garantire che i documenti giustificativi relativi all'accertamento, al calcolo e alla messa a disposizione della risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni siano conservati per almeno tre anni civili dopo la fine dell'esercizio finanziario in relazione al quale le risorse proprie sono messe a disposizione o per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto con una piattaforma d'asta, se quest'ultimo periodo ha durata superiore. Tali documenti comprendono quanto segue:

¹⁸ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- a) le relazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4, ultimo comma, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹;
- b) documenti contenenti informazioni sui risultati delle aste come previsto all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione.

Gli Stati membri conservano i documenti giustificativi riguardanti il calcolo e la messa a disposizione della risorsa propria basata sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e della risorsa propria basata sugli utili riassegnati fino al 31 luglio del quinto anno successivo all'esercizio in relazione al quale le risorse proprie sono messe a disposizione.

Gli Stati membri conservano i documenti giustificativi riguardanti le procedure e le basi statistiche e la messa a disposizione della risorsa propria basata su dati statistici relativi agli utili delle imprese fino al 30 novembre del quarto anno successivo all'esercizio in relazione al quale le risorse proprie sono messe a disposizione.

2. I termini di cui al paragrafo 1 sono interrotti se le misure di controllo e di supervisione di cui all'articolo 2 del regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio² in relazione ai documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 dimostrano la necessità di una rettifica o di un adeguamento.

3. Qualora una controversia tra uno Stato membro e la Commissione in merito all'obbligo di mettere a disposizione un determinato importo a titolo delle risorse proprie basate sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, e sugli utili riassegnati **e su dati statistici relativi agli utili delle imprese** venga composta consensualmente o mediante pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea, lo Stato membro trasmette alla Commissione i documenti giustificativi necessari per il seguito finanziario entro due mesi dalla composizione.

Articolo 3

Cooperazione amministrativa

1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione le seguenti informazioni:
 - a) la denominazione dei servizi od organismi responsabili dell'accertamento, del calcolo, della riscossione, della messa a disposizione e del controllo delle risorse proprie basate sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, **sul** meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, e sugli utili riassegnati **e su dati statistici relativi agli utili delle imprese**, così come le disposizioni di base riguardanti il ruolo e il funzionamento di tali servizi e organismi;
 - b) le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e contabili di carattere generale relative all'accertamento, al calcolo o alla riscossione, alla messa a disposizione e al controllo, da parte della Commissione, delle risorse proprie basate sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, sul meccanismo di

¹ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

² Regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 (GU L 165 dell'11.5.2021, pag. 1).

adeguamento del carbonio alle frontiere, e sugli utili riassegnati **e su dati statistici relativi agli utili delle imprese;**

- c) la denominazione esatta di tutti gli estratti amministrativi e contabili in cui sono iscritte le risorse proprie basate sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, e sugli utili riassegnati **e su dati statistici relativi agli utili delle imprese,** in particolare quelli utilizzati per la tenuta delle contabilità previste all'articolo 5.

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione qualunque modifica delle denominazioni o disposizioni di cui al primo comma.

2. La Commissione trasmette a tutti gli Stati membri le informazioni di cui al paragrafo 1 su richiesta dello Stato membro che ha fornito le informazioni.

Articolo 4

Effetti sulla risorsa propria basata sull'RNL

Per la determinazione dell'aliquota uniforme di cui all'articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, le entrate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere e), f), e g) **e h)**, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 sono sommate alle entrate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), di tale decisione al fine di calcolare la parte del bilancio da coprire tramite la risorsa propria basata sull'RNL.

CAPO II

CONTABILIZZAZIONE DELLE RISORSE PROPRIE

Articolo 5

Iscrizione nella contabilità e comunicazioni

1. La contabilità delle risorse proprie di cui all'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 è utilizzata ai fini delle risorse proprie basate sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, e—sugli utili riassegnati **e su dati statistici relativi agli utili delle imprese.**

2. Per le esigenze della contabilità delle risorse proprie, la chiusura contabile è effettuata non prima delle ore tredici dell'ultimo giorno lavorativo del mese in cui è stato effettuato il calcolo o l'accertamento.

3. Gli importi della risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni calcolati conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, per un determinato mese sono iscritti nella contabilità al più tardi il primo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello in cui ha avuto luogo l'accertamento.

Gli Stati membri provvedono affinché la Commissione riceva dalla piattaforma un estratto mensile di tali importi al più tardi alla stessa data della contabilizzazione.

I dodicesimi della risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2 sono iscritti nella contabilità il primo giorno lavorativo di ogni mese. Il risultato del calcolo di cui all'articolo 12 è iscritto nella contabilità annualmente il primo giorno lavorativo del mese di marzo dell'anno successivo a quello in cui la Commissione ha informato gli Stati membri degli importi risultanti dal calcolo.

4. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 31 luglio di ogni anno, un estratto annuo in cui figurano gli importi totali delle risorse proprie basate sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere calcolati in conformità all'articolo 8, compresi le rettifiche e gli adeguamenti calcolati in conformità all'articolo 14.

Gli importi delle risorse proprie basate sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere sono inseriti nella contabilità annualmente il primo giorno lavorativo del mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui ciascuno Stato membro ha trasmesso il proprio estratto annuo.

5. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 31 luglio del secondo anno successivo all'anno di riferimento, un estratto annuo in cui figurano gli importi degli utili residui ad esso riassegnati quali dichiarati dalle imprese multinazionali che rientrano nell'ambito di applicazione della [direttiva relativa all'attuazione dell'accordo globale sulla redistribuzione dei diritti di imposizione], calcolati in conformità all'articolo 15, compresi le rettifiche e gli adeguamenti calcolati conformemente all'articolo 16.

I dodicesimi della risorsa propria basata sugli utili riassegnati per un determinato mese, di cui all'articolo 15, sono iscritti nella contabilità il primo giorno lavorativo di ogni mese, nell'anno successivo a quello in cui ciascuno Stato membro ha trasmesso il proprio estratto annuo.

5 bis. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 1° ottobre dell'anno successivo all'anno di riferimento, i dati numerici del risultato lordo di gestione usati nei calcoli di cui all'articolo 9 bis e una relazione annuale sulla qualità dei dati del risultato lordo di gestione.

I dodicesimi della risorsa propria basata su dati statistici relativi agli utili delle imprese per un determinato mese, di cui all'articolo 16 bis, sono iscritti nella contabilità il primo giorno lavorativo di ogni mese.

Il risultato del calcolo di cui all'articolo 16 bis, paragrafi 1 e 2, è iscritto nella contabilità annualmente il primo giorno lavorativo del mese di marzo dell'anno successivo a quello in cui la Commissione ha informato gli Stati membri degli importi risultanti dal calcolo.

6. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire i modelli per gli estratti delle risorse proprie di cui ai paragrafi da 3 a 5 **bis**. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Articolo 6

Rettifiche contabili relative alla risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni in funzione dei proventi delle aste

Per quanto riguarda la risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053, gli estratti mensili di cui all'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, possono essere rettificati per un determinato anno solo fino al 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno in questione, tranne per i punti notificati prima di tale data dalla Commissione o dallo Stato membro interessato.

CAPO III

CALCOLO DELLE RISORSE PROPRIE

Articolo 7

Calcolo della risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché la piattaforma d'asta calcoli la risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 applicando l'aliquota uniforme di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), **punto 1**, di tale decisione al numero di quote messe all'asta moltiplicato per il prezzo di aggiudicazione dell'asta di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1031/2010.

Ai fini del presente regolamento, il diritto dell'Unione sulla risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 è accertato il giorno in cui le quote sono messe all'asta sulla base del prezzo di aggiudicazione dell'asta di tale giorno stabilito a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1031/2010.

2. La Commissione calcola **gli importi** di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto 2), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 applicando l'aliquota uniforme di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), **punto 1**, di tale decisione al quantitativo annuo delle seguenti quote, moltiplicato per il prezzo medio annuo delle quote di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1031/2010 **messe ad asta dagli Stati membri a norma degli articoli 3 quinquies e 10 della direttiva 2003/87/CE** sulla piattaforma selezionata a norma dell'articolo 26 di tale regolamento:

- a) quote assegnate a titolo gratuito a norma dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE;
- b) quote cancellate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹;
- c) quote di cui all'articolo 10 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, utilizzate per le vendite all'asta a favore del Fondo per la modernizzazione di cui all'articolo 10 quinquies, paragrafo 3, di tale direttiva.

2 bis. La Commissione calcola gli importi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto 3, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 applicando l'aliquota di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto 1, di tale decisione al quantitativo annuo delle quote cancellate a norma dell'articolo 30 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, moltiplicato per il prezzo medio annuo ponderato delle quote messe ad asta dagli Stati membri a norma dell'articolo 30 quinquies, della stessa direttiva sulla piattaforma selezionata a norma dell'articolo 26 di tale regolamento.

Gli importi calcolati conformemente al ~~primo comma~~ **paragrafi 2 e 2 bis** sono ponderati per il volume di ciascuna asta.

¹⁹ Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

3. La Commissione calcola l'importo di cui all'articolo 2, paragrafo 2 bis, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053. I calcoli sono effettuati fino all'esercizio finanziario 2030 sulla base delle cifre riguardanti:

- a) l'aggregato RNL ai prezzi di mercato per il secondo anno precedente l'esercizio finanziario pertinente (n-2), comunicato dagli Stati membri alla Commissione nell'esercizio in corso a norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴;
- b) gli importi del sistema per lo scambio di quote di emissioni corrispondenti alle entrate accertate conformemente ai paragrafi 1 e 2.

4. Per ciascuno degli Stati membri interessati, la somma dell'importo calcolato applicando l'aliquota uniforme di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 agli importi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto 2, di tale decisione, e dell'applicazione del meccanismo di cui all'articolo 2, paragrafo 2 bis, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 costituisce l'"importo totale dell'adeguamento" della risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni.

5. Entro il 31 maggio di ogni anno la Commissione trasmette agli Stati membri una stima dell'importo totale dell'adeguamento di cui al paragrafo 4 per l'esercizio successivo.

6. Entro la fine del mese di maggio dell'esercizio successivo, la Commissione effettua una stima aggiornata degli importi totali degli adeguamenti di cui al paragrafo 4 sulla base dei dati di cui dispone in quel momento. Eventuali differenze di rilievo rispetto alle previsioni iniziali possono essere iscritte in un progetto di bilancio rettificativo e dar luogo a ritocchi dei dodicesimi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, accreditati dall'inizio dell'esercizio.

Articolo 8

Calcolo della risorsa propria basata sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

La risorsa propria basata sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere è calcolata applicando l'aliquota di prelievo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 ai seguenti elementi:

- a) il prezzo pagato dal dichiarante autorizzato per i certificati CBAM corrispondenti alle emissioni incorporate totali dichiarate a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, ~~lettera e)~~, del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ per un anno, e
- b) il prezzo pagato dal dichiarante autorizzato per eventuali certificati cancellati entro il 30 giugno dell'anno della dichiarazione relativa al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere a norma dell'articolo 24 di tale regolamento.

⁴ Regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (regolamento RNL) (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 19).

⁵ Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 52).

Articolo 9

Calcolo della risorsa propria basata sugli utili riassegnati

1. La risorsa propria basata sugli utili riassegnati che deve essere messa a disposizione è calcolata applicando l'aliquota uniforme di prelievo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 alla quota annuale degli utili residui delle imprese multinazionali riassegnata a ciascuno Stato membro.
2. La Commissione calcola gli importi della risorsa propria basata sugli utili riassegnati per l'anno successivo basandosi sugli estratti annui di cui all'articolo 5, paragrafo 5.

Articolo 9 bis

Calcolo della risorsa propria basata su dati statistici relativi agli utili delle imprese

1. La risorsa propria basata su dati statistici relativi agli utili delle imprese da mettere a disposizione è calcolata applicando l'aliquota uniforme di prelievo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 al totale del risultato lordo di gestione dei settori delle società non finanziarie (S.11) e finanziarie (S.12) definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053.
2. La Commissione calcola la risorsa propria basata su dati statistici relativi agli utili delle imprese tenendo conto delle relazioni sulla qualità di cui all'articolo 2, paragrafo 6 quinquies, del regolamento del Consiglio riguardante le misure di esecuzione delle nuove risorse proprie dell'Unione europea trasmesse dagli Stati membri.

CAPO IV

MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE PROPRIE

Articolo 10

Disposizioni di tesoreria e contabili

L'articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 si applica alle risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere e), f), e (g) e (h), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053.

Articolo 11

Messa a disposizione della risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli importi calcolati a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, siano accreditati dai sistemi di compensazione o dai sistemi di regolamento collegati alle piattaforme d'asta designate a norma degli articoli 26 e 30 del regolamento (UE) n. 1031/2010, sul conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 o su un altro conto indicato dalla Commissione, conformemente all'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1031/2010, in modo tempestivo e non oltre il primo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello in cui ha avuto luogo l'accertamento.
2. Gli importi totali degli adeguamenti di cui all'articolo 7, paragrafo 4 sono accreditati il primo giorno lavorativo di ogni mese, e ciò in ragione di un dodicesimo dei pertinenti importi del bilancio, convertito nelle monete nazionali ai tassi di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile precedente l'esercizio finanziario, quali pubblicati nella *Gazzetta*

ufficiale dell'Unione europea, serie C. A tali dodicesimi mensili si applicano le disposizioni dell'articolo 10 bis, paragrafi 2, 4 e 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

Articolo 12

Risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni – bilanciamento

1. Per ogni Stato membro la Commissione calcola:
 - a) la differenza tra la stima dell'importo totale dell'adeguamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, e il risultato del calcolo dell'importo totale dell'adeguamento basato sui dati più recenti relativi all'RNL e al sistema per lo scambio di quote di emissioni;
 - b) il prodotto della moltiplicazione dell'importo totale risultante dal calcolo di cui alla lettera a) per la percentuale che l'RNL di ciascuno Stato membro rappresenta rispetto all'RNL dell'insieme degli Stati membri, applicabile il 15 gennaio al bilancio in vigore per l'anno successivo a quello in cui sono stati trasmessi i dati più recenti relativi all'RNL e al sistema per lo scambio di quote di emissioni.
2. La differenza tra gli importi risultanti dai calcoli effettuati conformemente al paragrafo 1 per ciascuno Stato membro costituisce l'"importo netto". Il calcolo dell'importo netto è definitivo e non è soggetto ad ulteriori adeguamenti.

Ai fini del calcolo dell'importo netto, la conversione tra moneta nazionale ed euro è effettuata ai tassi di cambio, quali pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea*, serie C, dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno in cui sono stati trasmessi i dati più recenti relativi all'RNL e al sistema per lo scambio di quote di emissioni.

La Commissione comunica agli Stati membri gli importi risultanti dal calcolo dell'importo netto anteriormente al 1° febbraio dell'anno successivo all'esercizio in cui sono stati trasmessi i dati più recenti relativi all'RNL e al sistema per lo scambio di quote di emissioni. Ciascuno Stato membro iscrive l'importo netto al conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 il primo giorno lavorativo del mese di marzo dell'anno successivo a quello in cui la Commissione ha comunicato agli Stati membri gli importi risultanti dal calcolo.

Articolo 13

Messa a disposizione delle risorse proprie basate sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

Gli importi calcolati a norma dell'articolo 8 per ogni anno civile sono accreditati annualmente il primo giorno lavorativo del mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui ciascuno Stato membro ha trasmesso il proprio estratto annuo, convertiti in moneta nazionale ai tassi di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile precedente l'esercizio finanziario in cui gli importi sono richiesti.

Articolo 14

Rettifiche o adeguamenti delle risorse proprie basate sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

1. Eventuali rettifiche o adeguamenti effettuati a seguito de **lle misure di controllo e di supervisione** ~~i controlli~~ di cui all'articolo 2, paragrafo 6 ter, del regolamento (UE, Euratom) 2021/768 in relazione agli esercizi precedenti o per qualsiasi altra ragione danno luogo a un adeguamento particolare delle iscrizioni nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014. Gli Stati membri includono tali rettifiche, dopo l'applicazione dell'aliquota di prelievo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della

decisione (UE, Euratom) 2020/2053, nel loro successivo estratto annuo di cui all'articolo 5, paragrafo 4. La Commissione informa ciascuno Stato membro dell'importo dell'adeguamento particolare da includere nel suo successivo estratto annuo a seguito dei ~~controlli in loco~~ **misure di controllo e di supervisione**.

2. Le rettifiche e gli adeguamenti di cui al paragrafo 1 sono messi a disposizione il primo giorno lavorativo del mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui ciascuno Stato membro ha trasmesso il proprio estratto annuo.

3. Dopo il 31 luglio del quinto anno successivo all'esercizio in questione, gli estratti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, non sono più rettificati, tranne per i punti notificati entro tale scadenza dalla Commissione o dallo Stato membro.

4. Le operazioni di cui al presente articolo costituiscono operazioni di entrata dell'esercizio nel corso del quale devono essere iscritte nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

Articolo 15

Messa a disposizione della risorsa propria basata sugli utili riassegnati

Gli importi calcolati a norma dell'articolo 9 per ogni anno civile sono accreditati il primo giorno lavorativo di ogni mese nell'anno successivo a quello in cui ogni Stato membro ha trasmesso il proprio estratto annuo, e ciò in ragione di un dodicesimo dei pertinenti importi del bilancio, convertito nelle monete nazionali ai tassi di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile precedente l'esercizio finanziario, quali pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C. A tali dodicesimi mensili si applicano le disposizioni dell'articolo 10 bis, paragrafi 2, 4 e 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

Articolo 16

Adeguamenti della risorsa propria basata sugli utili riassegnati

1. Eventuali rettifiche o adeguamenti effettuati a seguito dei controlli di cui all'articolo 2, paragrafo 6 quater, del regolamento (UE, Euratom) 2021/768 in relazione agli esercizi precedenti o per qualsiasi altra ragione danno luogo a un adeguamento particolare delle iscrizioni nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014. La Commissione informa lo Stato membro dell'importo dell'adeguamento particolare da includere nel suo successivo estratto annuo di cui all'articolo 5, paragrafo 5 a seguito dei controlli in loco. Gli Stati membri includono altre rettifiche, dopo l'applicazione dell'aliquota di prelievo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053, nel loro successivo estratto annuo di cui all'articolo 5, paragrafo 5.

2. Tale adeguamento particolare è messo a disposizione per dodicesimi il primo giorno lavorativo di ogni mese nell'anno successivo a quello in cui ciascuno Stato membro ha trasmesso il proprio estratto annuo.

3. Dopo il 31 luglio del quinto anno successivo all'esercizio in questione, gli estratti di cui all'articolo 5, paragrafo 5, non sono più rettificati, tranne per i punti notificati entro tale scadenza dalla Commissione o dallo Stato membro.

4. Le operazioni di cui al presente articolo costituiscono operazioni di entrata dell'esercizio nel corso del quale devono essere iscritte nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

Articolo 16 bis

Messa a disposizione della risorsa propria basata su dati statistici relativi agli utili delle imprese

Gli importi calcolati a norma dell'articolo 9 bis per ogni anno civile sono accreditati il primo giorno lavorativo di ogni mese, e ciò in ragione di un dodicesimo dei pertinenti importi del bilancio, convertito nelle monete nazionali ai tassi di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile precedente l'esercizio finanziario, quali pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C. A tali dodicesimi mensili si applicano le disposizioni dell'articolo 10 bis, paragrafi 2, 4 e 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

Articolo 16 ter

Risorsa propria basata su dati statistici relativi agli utili delle imprese – bilanciamento e adeguamenti

1. Sulla base dei dati dei conti settoriali relativi alla risorsa propria basata su dati statistici relativi agli utili delle imprese per l'esercizio precedente a norma del regolamento (UE) n. 549/2013, a ciascuno Stato membro, nel secondo anno successivo a quello in cui sono stati forniti i dati, è addebitato l'importo calcolato applicando al totale annuale del suo risultato lordo di gestione per i settori delle società non finanziarie e finanziarie di tale Stato membro il tasso adottato per l'anno precedente quello in cui sono stati forniti i dati, e sono accreditati i pagamenti intervenuti nel corso di quell'esercizio.

2. Eventuali modifiche dei dati dei conti settoriali riguardanti la risorsa propria basata su dati statistici relativi agli utili delle imprese per gli esercizi precedenti a norma del regolamento (UE) n. 549/2013 danno luogo, per ciascuno Stato membro interessato, a un adeguamento del saldo accertato a norma del paragrafo 1 del presente articolo. Dopo il 30 novembre del quarto anno successivo a un esercizio determinato, le eventuali modifiche dei conti settoriali riguardanti tale risorsa propria non sono più prese in considerazione, tranne per i punti notificati prima di tale scadenza dalla Commissione o dallo Stato membro.

3. Per ciascuno Stato membro, la Commissione calcola la differenza tra gli importi risultanti dagli adeguamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 e il prodotto della moltiplicazione degli importi totali degli adeguamenti di tutti gli Stati membri per la percentuale che l'RNL dello Stato membro in questione rappresenta rispetto all'RNL dell'insieme degli Stati membri, applicabile il 15 gennaio al bilancio in vigore per l'anno successivo a quello in cui sono stati trasmessi i dati ai fini degli adeguamenti ("importo netto").

Ai fini del calcolo dell'importo netto, la conversione tra moneta nazionale e euro è effettuata ai tassi di cambio, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, serie C, dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile in cui sono stati trasmessi i dati ai fini degli adeguamenti.

La Commissione comunica agli Stati membri gli importi risultanti dal calcolo dell'importo netto anteriormente al 1° febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono

stati forniti i dati ai fini degli adeguamenti. Ciascuno Stato membro iscrive l'importo netto al conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 il primo giorno lavorativo del mese di marzo dell'anno successivo a quello in cui la Commissione ha comunicato agli Stati membri gli importi risultanti dal calcolo.

4. Le operazioni di cui al presente articolo costituiscono operazioni di entrata dell'esercizio nel corso del quale devono essere iscritte nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

Articolo 17

Interessi sugli importi messi a disposizione tardivamente

1. Ogni ritardo nell'iscrizione delle risorse proprie basate sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, e sugli utili riassegnati **e su dati statistici relativi agli utili delle imprese** sul conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di interessi di mora.
2. Si rinuncia a recuperare interessi di importo inferiore a 1000 EUR.
3. Gli interessi sono riscossi ai tassi e alle condizioni di cui all'articolo 12, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.
4. Per il pagamento degli interessi di mora di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica l'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

CAPO V

PAGAMENTO CON RISERVA E PROCEDURA DI RIESAME

Articolo 18

Pagamento con riserva

1. In caso di disaccordo tra uno Stato membro e la Commissione in merito alle rettifiche e agli adeguamenti di cui agli articoli 14 e 16, lo Stato membro può, al momento del pagamento dell'importo contestato, esprimere riserve sulla posizione della Commissione.

Gli Stati membri forniscono informazioni su tali riserve, per gli importi connessi alle risorse proprie basate sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, unitamente al loro estratto annuo di cui all'articolo 5, paragrafo 4, per gli importi relativi alla risorsa propria basata sugli utili riassegnati, unitamente al loro estratto di cui all'articolo 5, paragrafo 5. Gli Stati membri notificano quanto prima alla Commissione la revoca delle riserve.

Se il disaccordo di cui al primo comma è risolto a favore dello Stato membro, quest'ultimo è autorizzato dalla Commissione a detrarre l'importo versato dai suoi successivi pagamenti a titolo di risorse proprie.

2. L'iscrizione del pagamento con riserva sul conto a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 interrompe il periodo per il quale maturano gli interessi di cui all'articolo 17.

3. Entro la fine di settembre di ogni anno, la Commissione fornisce una nota informativa annuale recante il riepilogo dell'importo totale pagato con riserva e dell'importo totale delle riserve revocate nel corso dell'anno precedente.

Articolo 19

Procedura di riesame

1. In caso di disaccordo tra uno Stato membro e la Commissione in merito alle rettifiche e agli adeguamenti di cui agli articoli 14 e 16, lo Stato membro può chiedere alla Commissione di riesaminare la sua valutazione entro sei mesi dal ricevimento della stessa. Tale richiesta di riesame è motivata e comprende gli elementi di prova e i documenti giustificativi su cui si basa. La richiesta e la conseguente procedura non modificano l'obbligo degli Stati membri di mettere a disposizione risorse proprie quando queste ultime sono dovute al bilancio dell'Unione.

2. Entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1 la Commissione comunica allo Stato membro le sue osservazioni sui motivi indicati nella richiesta. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare tale termine una sola volta di altri tre mesi e informarne di conseguenza lo Stato membro interessato. Quando la Commissione ritiene necessario chiedere informazioni complementari, il termine di cui al paragrafo 2 inizia a decorrere dalla data di ricevimento delle informazioni complementari richieste. Lo Stato membro in questione dispone di tre mesi per fornire le informazioni complementari. Su richiesta dello Stato membro interessato, il termine di tre mesi è prorogato una sola volta di altri tre mesi.

3. Lo Stato membro che non sia in grado di fornire ulteriori informazioni pertinenti ai fini della procedura di riesame può darne notifica alla Commissione. La Commissione procede quindi alla notifica delle sue osservazioni sulla base delle informazioni disponibili. In tal caso il termine di cui al paragrafo 2 decorre dalla data di ricevimento della notifica.

4. La procedura di riesame si conclude al più tardi due anni dopo l'invio della richiesta di riesame di cui al paragrafo 1 da parte dello Stato membro.

CAPO VI

GESTIONE DELLA TESORERIA

Articolo 20

Prescrizioni in materia di gestione della tesoreria ed esecuzione degli ordini di pagamento

Gli articoli 14 e 15 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 si applicano alle risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da e) a **hg**), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 22

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore della decisione (UE, Euratom) 20xx/xxxx recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023~~4~~.

L'articolo 2, paragrafo 3, l'articolo 5, paragrafo 5, e gli articoli 9, 15 e 16 si applicano invece a decorrere dalla data di applicazione della [direttiva relativa all'attuazione dell'accordo globale sulla redistribuzione dei diritti di imposizione] o dal giorno dell'entrata in vigore e di inizio dell'efficacia della convenzione multilaterale, se posteriore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta modificata di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie basate sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, su OCSE/G20 primo pilastro e su dati statistici relativi agli utili delle imprese, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria.

1.2. Settore/settori interessati

Entrate del bilancio UE

1.3. Natura della proposta/iniziativa

una nuova azione

una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria²⁰

la proroga di un'azione esistente

la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi generali

Le presenti proposte modificano la proposta di regolamento COM(2022) 101 final e costituiscono il seguito dato alle conclusioni del Consiglio europeo del luglio 2020 e all'accordo interistituzionale del dicembre 2020²¹ su una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie sufficienti al fine di coprire un importo corrispondente alle spese previste in relazione al rimborso dello strumento dell'Unione europea per la ripresa. La proposta è collegata alla modifica del 20 giugno 2023 della proposta del 22 dicembre 2021 COM(2021) 570 final che modifica la decisione sulle risorse proprie²².

La proposta migliorerà inoltre l'integrazione tra le priorità politiche dell'UE e le entrate del bilancio dell'UE.

1.4.2. Obiettivi specifici

La decisione modificata sulle risorse proprie, come modificata nel 2023, è finalizzata a introdurre quattro nuove risorse proprie:

1) una nuova risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, che copra la sua estensione al settore marittimo e l'aumento della vendita all'asta

²⁰ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

²¹ Accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28).

²² Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).

delle quote di emissioni nel settore del trasporto aereo, e sul nuovo sistema per lo scambio di quote di emissioni che copre il trasporto su strada e l'edilizia;

2) una nuova risorsa propria basata su un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere;

3) una nuova risorsa propria basata su una quota degli utili di imprese multinazionali riassegnata agli Stati membri dell'UE nel contesto dell'accordo globale sull'imposizione internazionale ("OCSE/G20 primo pilastro/G20").

4) una risorsa propria basata su dati statistici relativi agli utili delle imprese. Tale risorsa propria è definita moltiplicando l'aliquota uniforme dello 0,5 % al totale del risultato lordo di gestione (B.2g) dei settori delle società non finanziarie (S.11) e finanziarie (S.12) di ciascuno Stato membro, fornito dalla Commissione, conformemente alle definizioni del Sistema europeo dei conti 2010 ("SEC 2010").

Le nuove risorse proprie allineeranno ulteriormente le entrate del bilancio dell'UE alle priorità politiche dell'Unione. In primo luogo, le emissioni non conoscono confini, il che giustifica un'azione dell'Unione, e costituiscono quindi una base adeguata per le risorse proprie dell'UE. Lo scambio di quote di emissioni e un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere sono strumenti a livello di UE che contribuiscono all'obiettivo comune di ridurre le emissioni di gas a effetto serra al minor costo possibile, limitando le emissioni e fornendo un segnale del prezzo del carbonio. In secondo luogo, l'accordo "OCSE/G20 primo pilastro" sarà attuato nell'UE nel rispetto delle specificità del mercato unico. Di conseguenza, anche tale elemento costituirà una base europea per una risorsa propria.

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Anche se l'UE rimborserà Next Generation EU in qualsiasi circostanza, le nuove risorse proprie dovrebbero garantire che le spese a carico del bilancio dell'Unione relative a tale rimborso non comportino un'indebita riduzione delle spese relative ai programmi o degli strumenti di investimento nell'ambito del quadro finanziario pluriennale a partire dal 2028. Allo stesso tempo, esse ridurranno gli aumenti della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo a carico degli Stati membri.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori con cui monitorare l'attuazione della proposta/iniziativa.

La presente proposta dovrebbe fornire il quadro per mettere a disposizione del bilancio dell'UE tempestivamente e correttamente le entrate derivanti dallo scambio di quote di emissioni e dal meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e dalla risorsa propria basata su dati statistici relativi agli utili delle imprese. Essa necessiterà di modifiche per comprendere la messa a disposizione della risorsa propria basata su una quota degli utili residui delle multinazionali più grandi e più redditizie riassegnati agli Stati membri dell'UE ("OCSE/G20 primo pilastro") quando la Commissione avrà proposto una direttiva su questo strumento specifico.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. 1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Le norme per la messa a disposizione del bilancio dell'UE dovrebbero essere concordate in tempo utile al fine di garantire la tempestiva attuazione del nuovo paniere di risorse proprie.

L'accordo interistituzionale comprendeva un calendario dettagliato per l'introduzione di nuove risorse proprie. La Commissione si è impegnata a presentare due proposte relative a nuove risorse proprie entro la metà del 2024, in vista della loro introduzione nel 2026.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'UE

A norma della decisione sulle risorse proprie il rimborso di Next Generation EU inizierà nel 2028. L'accordo interistituzionale del dicembre 2020 prevede una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie. Le nuove risorse proprie forniranno flussi di entrate supplementari per garantire che tale rimborso non comporti un'indebita riduzione delle spese relative ai programmi o degli strumenti di investimento nell'ambito del quadro finanziario pluriennale. Allo stesso tempo, esse ridurranno gli aumenti della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo a carico degli Stati membri. Complessivamente, le nuove risorse proprie proteggeranno il bilancio dell'UE.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Le presenti proposte sono collegate alla modifica della decisione sulle risorse proprie e alla proposta del giugno 2023 che completa il paniere di risorse proprie di cui all'accordo interistituzionale. Nel loro complesso, esse chiariscono l'interazione tra le disposizioni in materia di risorse proprie, gli atti legislativi sullo scambio delle quote di emissioni e sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e il futuro

atto legislativo sull'attuazione dell'accordo globale sulla redistribuzione dei diritti di imposizione.

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

Le proposte sono compatibili con l'attuale regolamento concernente il quadro finanziario pluriennale attuale.

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Non pertinente.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

- Proposta/iniziativa di **durata limitata**
 - Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
 - Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA
- Proposta/iniziativa di **durata illimitata**
 - Funzionamento a pieno ritmo dall'1.1.2024.

1.7. Modalità di gestione previste²³

- Gestione diretta** a opera della Commissione
 - a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
 - a opera delle agenzie esecutive
- Gestione concorrente** con gli Stati membri
- Gestione indiretta** affidando compiti di esecuzione del bilancio:
 - a paesi terzi o organismi da questi designati;
 - a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
 - alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
 - agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;
 - a organismi di diritto pubblico;
 - a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
 - a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
 - alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.
- *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

Non pertinente.

²³ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Le disposizioni in materia di monitoraggio e relazioni quanto a metodi e procedure per la messa a disposizione di risorse proprie basate sullo scambio di quote di emissioni, sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, su OCSE/G20 primo pilastro e sui dati statistici relativi agli utili delle imprese e alle misure di gestione della tesoreria figurano nella proposta modificata di modifica del regolamento del Consiglio che stabilisce le misure di esecuzione relative a nuove risorse proprie dell'Unione europea ("IMSOR").

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

Tra i principali rischi potenziali figurano: l'accertamento errato delle nuove risorse proprie, l'errata contabilizzazione, la messa a disposizione tardiva della risorsa e gli errori contabili.

2.2.2. Informazioni concernenti il sistema di controllo interno istituito

La proposta prevede metodi di controllo e comprende inoltre disposizioni specifiche in materia di controllo e supervisione e i pertinenti obblighi di rendicontazione.

2.2.3. Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

È opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'indagine delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie applicate dalle autorità nazionali e dai servizi della Commissione europea.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste

Le disposizioni in materia di controllo e supervisione per il calcolo delle nuove risorse proprie sono incluse nei regolamenti del Consiglio e nella pertinente normativa settoriale per ciascuna delle nuove risorse proprie proposte.

1. 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss. ²⁴	di paesi EFTA ²⁵	di paesi candidati ²⁶	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
7	20 01 02 01	Non diss.	NO	NO	NO	NO

²⁴ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

²⁵ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

²⁶ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1 Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative"
---	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE
○ Risorse umane		1,107	1,278	1,449	2,304	6,138
○ Altre spese amministrative						
TOTALE	Stanziamenti	1,107	1,278	1,449	2,304	6,138

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	1,107	1,278	1,449	2,304	6,138
--	-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	--------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE
--	--	------	------	------	------	--------

		2024	2025	2026	2027	
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	1,107	1,278	1,449	2,304	6,138
	Pagamenti	1,107	1,278	1,449	2,304	6,138

3.2.2 Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------

RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale					
Risorse umane	1,107	1,278	1,449	2,304	6,138
Altre spese amministrative					
Totale parziale RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	1,107	1,278	1,449	2,304	6,138

Esclusa la RUBRICA 7²⁷ del quadro finanziario pluriennale					
Risorse umane					
Altre spese amministrative					
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale					

TOTALE	1,107	1,278	1,449	2,304	6,138
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

²⁷ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.2.1 Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	3	4	5	10
20 01 02 03 (delegazioni)				
01 01 01 01 (ricerca indiretta)				
01 01 01 11 (ricerca diretta)				
Altre linee di bilancio (specificare)				
20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)	6	6	6	6
20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)				
XX 01 xx yy zz ²⁸	- in sede			
	- nelle delegazioni			
01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)				
01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)				
Altre linee di bilancio (specificare)				
TOTALE	9	10	11	16

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	Le nuove risorse proprie richiedono personale supplementare per le attività di previsione, controllo ed elaborazione del bilancio presso la DG BUDG (fino a 10 posti).
Personale esterno	A fini di controllo, è necessario personale supplementare anche presso la DG CLIMA (1 unità di personale esterno) e la DG ESTAT (5 unità di personale esterno).

²⁸

Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.3. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

La proposta/iniziativa:

- può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).
- comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
- comporta una revisione del QFP. Partecipazione di terzi al finanziamento
-

3.3. **Incidenza prevista sulle entrate**

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mrd di EUR (prezzi del 2018)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanzamenti disponibili per l'esercizio in corso	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Risorsa propria basata sull'ETS		8,2	7,1	7,1	5,8
Risorsa propria basata sul CBAM		-	-	0	0
Risorsa propria basata su OCSE/G20 primo pilastro		-		2,5-4,0	2,5-4,0
Risorsa propria basata su dati statistici relativi agli utili delle imprese		16	16	16	16

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Non pertinente.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

Nessuna risorsa propria potrebbe avere un'incidenza sul contributo RNL. I calcoli sono coerenti con le valutazioni d'impatto settoriali, ove pertinenti.